

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
63/2012/I**

RILASCIO DI PARERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE MODALITÀ E TERMINI PER I VERSAMENTI, DA PARTE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, DELLE SOMME DESTINATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, comma 11;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito decreto-legge n. 25/03);
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03), in particolare l'articolo 4, comma 1-bis;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge n. 311/04) ed in particolare l'articolo 1, comma 298;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 266/05), in particolare l'articolo 1, comma 493;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 28 settembre 2007, n. 101;
- la delibera del CIPE del 18 dicembre 2008, n. 111/2008;
- la delibera del CIPE del 3 agosto 2011, n. 61/2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2004, n. 231 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,

- distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIT 2008-2011) con le successive integrazioni e modifiche;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2009, PAS 4/09;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIT 2012-2015);
 - la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2012, 14/2012/I;
 - la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 6 dicembre 2011, prot. 6587 (prot. Autorità 32596 del 14 dicembre 2011) recante, tra l'altro, informazioni sulle disponibilità dei conti istituiti presso la Cassa medesima;
 - la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Autorità, in data 17 febbraio 2012, prot. n. 12803 (prot. Autorità n. 5455 del 22 febbraio 2012) (di seguito: lettera 17 febbraio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo n. 79/99 prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze), su proposta dell'Autorità, individui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che l'Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo;
- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 25/03;
- con deliberazione ARG/elt 199/11 e, in particolare, con il TIT 2012-2015, l'Autorità ha ridefinito, in continuità con quanto previsto dal TIT 2008-2011, la disciplina per la gestione e l'esazione delle prestazioni patrimoniali imposte a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, per il periodo di regolazione 2012-2015;
- la copertura degli oneri nucleari avviene tramite il conto di cui all'articolo 48 del TIT 2012-2015, finanziato dalla componente tariffaria A2, di cui al comma 38.2, lettera a), del medesimo TIT 2012-2015;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, introduce le misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
- il medesimo articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, ai fini del finanziamento delle misure di compensazione, di cui al precedente punto, ha

previsto la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica;

- con la deliberazione n. 231/04, l'Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, istituendo, tra l'altro, la componente tariffaria *MCT*;
- la copertura degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, ai sensi della legge n. 368/03, avviene tramite il conto di cui all'articolo 59 del TIT 2012-2015;
- l'articolo 1, comma 298 della legge n. 311/04 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica, di cui alla legge n. 368/03, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2;
- l'articolo 1, comma 493, della legge n. 266/05 dispone che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, in aggiunta a quanto previsto dalla legge n. 311/04, di cui al precedente alinea;
- con lettera 17 febbraio 2012, in relazione a quanto previsto dalle citate leggi n. 311/04 e n. 266/05, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere in merito allo schema di decreto ministeriale, allegato alla medesima lettera, recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi delle medesime leggi n. 311/04 e n. 266/05; e che detto schema di decreto prevede per il 27 febbraio 2012 la scadenza per il versamento da parte della Cassa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere parere favorevole al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito allo schema di decreto ministeriale, inviato con lettera del 17 febbraio 2012, fermo restando che il versamento, da parte della Cassa, delle somme in questione, potrà avvenire nella prima data utile, successiva al presente provvedimento.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito allo schema di decreto ministeriale comunicato con lettera del 17 febbraio 2012, prot. n. 12803 (prot. Autorità n. 005455 del 22 febbraio 2012), recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi delle medesime leggi n. 311/04 e n. 266/05, fermo restando che il versamento da parte della Cassa delle

somme in questione potrà avvenire nella prima data utile, successiva al presente provvedimento;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni